



COMUNE DI PASIAN DI PRATO

PROVINCIA DI UDINE

VIA ROMA, 46 - 33037 PASIAN DI PRATO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PUNTUALE CORRISPETTIVA

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 20.04.2022.

Integrato con deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 27.11.2024

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- | | | |
|----------|---|---|
| Articolo | 1 | Oggetto del regolamento |
| Articolo | 2 | Istituzione della tariffa puntuale corrispettiva per il servizio di gestione dei rifiuti urbani |

TITOLO II DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA PUNTUALE CORRISPETTIVA

- | | | |
|----------|---|--|
| Articolo | 3 | Costi e modalità di svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti |
| Articolo | 4 | Piano finanziario e relazione di accompagnamento |
| Articolo | 5 | Presupposto e ambito di applicazione |
| Articolo | 6 | Obbligazione tariffaria |
| Articolo | 7 | Categorie d'utenza e loro classificazione |
| Articolo | 8 | Determinazione della tariffa |

TITOLO III APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PUNTUALE CORRISPETTIVA

- | | | |
|----------|----|--|
| Articolo | 9 | Soggetti passivi |
| Articolo | 10 | Locali e aree oggetto della tariffa puntuale corrispettiva |
| Articolo | 11 | Superficie di riferimento per definizione fasce dimensionali |
| Articolo | 12 | Esclusione oggettiva dalla tariffa puntuale corrispettiva |
| Articolo | 13 | Agevolazioni e Riduzioni – Variazioni componenti per la determinazione della tariffa |
| Articolo | 14 | Condizioni di esenzione o riduzione della tariffa, con sostituzione, nel pagamento al Gestore, da parte del Comune |
| Articolo | 15 | Tariffa giornaliera |
| Articolo | 16 | Manifestazioni ed eventi |

TITOLO IV COMUNICAZIONE – CONTROLLO - RISCOSSIONE

- | | | |
|----------|----|---|
| Articolo | 17 | Comunicazioni |
| Articolo | 18 | Comunicazione di fruizione del servizio da parte delle utenze non domestiche |
| Articolo | 19 | Attività di controllo |
| Articolo | 20 | Fatturazione e riscossione ordinaria |
| Articolo | 21 | Riscossione coattiva con avviso di accertamento esecutivo e ingiunzioni fiscali |

Articolo	22	Dilazioni di pagamento
Articolo	23	Rimborsi e importo minimo di fatturazione e riscossione
Articolo	24	Maggiorazioni
Articolo	25	Contenzioso
Articolo	26	Autotutela
Articolo	27	Referente
Articolo	28	Tutela dei dati personali

TITOLO V NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo	28	Norme transitorie e disposizioni finali
Articolo	29	Entrata in vigore e norme di rinvio

LEGENDA:

ARERA:	Autorità di Regolazione per Energia Reti Ambiente
Carta della Qualità:	documento, redatto in conformità alla normativa in vigore, in cui sono specificati gli obblighi e i livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra utenti e Gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
Dati catastali:	dati identificativi dell'immobile che permettono l'abbinamento univoco tra lo stesso e il soggetto occupante, la cui indicazione è resa obbligatoria dalla normativa vigente.
ETC:	Ente Territorialmente Competente.
Gestore:	è il soggetto affidatario del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, individuato nell'azienda A&T 2000 S.p.A.
PEF	Piano economico finanziario
Rifiuti urbani:	così come definiti dall'art. 183 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.
TQRIF:	documento emanato da ARERA sulla Regolazione della Qualità del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani.
Tariffa puntuale corrispettiva:	tariffazione basata sulla ripartizione del costo del servizio rifiuti tra le utenze tenute al suo finanziamento mediante la misurazione della quantità di rifiuti conferiti.
TITR:	documento emanato da ARERA su "Testo Integrato in tema di Trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti".
Utente:	persona fisica o giuridica che occupa, possiede o detiene, a qualsiasi titolo, una o più utenze; (Decreto 20 aprile 2017).
Utenza:	unità immobiliari, locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani, a qualsiasi titolo, riferibili ad una persona fisica o giuridica ovvero ad un "utente" (Decreto 20 aprile 2017).
Utenza domestica:	utenza adibita o destinata a civile abitazione e relative pertinenze.
Utenza non domestica:	utenza diversa rispetto al comma precedente, comprendente le superfici destinate ad attività commerciali, artigianali, industriali, professionali, associazioni, parrocchie, comunità, enti e le attività economiche in genere.
Volumetria minima:	quantità minima annuale di rifiuti misurata in termini di volume e attribuita comunque all'utenza.

Volumetria ulteriore:

quantità annuale eccedente di rifiuto rispetto alla volumetria minima.

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tariffa puntuale corrispettiva per il servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui all'art. 1 – comma 668 – della Legge 147 del 27.12.2013, stabilendo condizioni, modalità ed obblighi per l'applicazione e riscossione, le forme e le misure risarcitorie nei casi di inosservanza delle norme qui riportate, ed i rapporti tra utente il soggetto gestore e l'Amministrazione comunale.

Articolo 2 Istituzione della tariffa puntuale corrispettiva per il servizio di gestione dei rifiuti urbani

1. È istituita la tariffa puntuale corrispettiva per la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani nonché dei rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche e/o soggette ad uso pubblico, assicurando la gestione secondo principi di equità, economicità, funzionalità e trasparenza.
2. La tariffa viene determinata per ogni singola categoria d'utenza, in ottemperanza a quanto deliberato dall'Autorità di Regolazione per Energia e Reti e Ambiente (ARERA) sulla base del piano economico finanziario (PEF) predisposto dal gestore e validato dall'Autorità Unica per i Servizi e i Rifiuti (AUSIR).

TITOLO II DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA PUNTUALE CORRISPETTIVA

Articolo 3 Costi e modalità di svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti

1. Il Gestore provvede ad effettuare tutte le operazioni necessarie a garantire un'efficiente gestione del ciclo integrato dei rifiuti nelle sue diverse fasi di conferimento, raccolta, trasporto, trattamento, stoccaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti, nel rispetto delle limitazioni prescritte dalle leggi di settore e dal regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani adottato dall'Amministrazione comunale.
2. Il servizio è attivato, con caratteristiche di universalità e inderogabilità, secondo le modalità e le limitazioni prescritte dal sopracitato regolamento tecnico di cui al comma 1.
3. Il servizio è orientato al conseguimento degli obiettivi di riciclo e di recupero di materiali e, alla commisurazione delle frazioni di rifiuti urbani.
4. Il costo complessivo del servizio per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti viene coperto integralmente dall'applicazione della tariffa puntuale corrispettiva nei confronti degli utenti finali.

Articolo 4 Piano finanziario e relazione di accompagnamento

1. L'individuazione del costo complessivo del servizio per la gestione dei rifiuti e, conseguentemente, la determinazione della tariffa, avvengono ogni anno sulla base della redazione di un apposito piano economico finanziario (PEF) degli interventi relativi al servizio di cui trattasi, tenuto conto delle disposizioni regolatorie delle Autorità competenti in materia.
2. Il PEF redatto dal Gestore e accompagnato da una relazione esplicativa, viene validato dall'Ente Territorialmente Competente
3. Sulla base del PEF e della relazione di accompagnamento, l'Amministrazione comunale provvede alla definizione delle scelte di politica tariffaria, dell'attribuzione della tariffa a ogni utenza, domestica e non, delle modalità di gestione della tariffa, delle eventuali agevolazioni e riduzioni tariffarie.

Articolo 5 Presupposto e ambito di applicazione

1. La tariffa è dovuta per l'occupazione, conduzione, detenzione, possesso, proprietà di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, che possono produrre rifiuti urbani, di cui all'art. 183 del D. Lgs. 152/2006 e succ. int. e mod., esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito e attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dal contratto di servizio tra ETC (Ente Territorialmente Competente) ed il Gestore e dal Regolamento Comunale di gestione dei rifiuti e suoi allegati tecnici.
2. La mancata utilizzazione del servizio, nonché il mancato ritiro dell'attrezzatura per la raccolta dei rifiuti, non comportano alcun esonero o riduzione della tariffa che viene comunque applicata per la presenza dei presupposti.
3. La tariffa è dovuta anche per le parti comuni dei locali e delle aree scoperte occupate o detenute in via esclusiva e per le aree pertinentziali scoperte operative di centri commerciali integrati o di multiproprietà.

Articolo 6 Obbligazione tariffaria

1. La tariffa è commisurata ad anno solare e/o a frazione di esso cui corrisponde un'autonoma obbligazione da parte dell'utente.
2. L'obbligazione decorre dalla data in cui ha avuto inizio l'occupazione, detenzione, conduzione, possesso o proprietà dei locali e aree e persiste sino alla cessazione degli stessi purché regolarmente comunicata ai sensi dell'art. 17.

3. L'utente ha l'obbligo di comunicare tutti gli elementi incidenti la definizione della tariffa, e questi, debitamente sottoscritti, assumono valore di inizio, cessazione e/o variazione.
4. Le comunicazioni di inizio, variazione e cessazione devono pervenire al Gestore entro i termini previsti dall'art. 17 in difetto viene applicata la maggiorazione di cui all'art. 24.
5. Per le sole variazioni riguardanti la composizione dello stato di famiglia, direttamente desumibili dalle comunicazioni effettuate telematicamente dall'anagrafe comunale al Gestore, non saranno necessari adempimenti a carico degli utenti.
6. Le richieste di variazione che comportano una riduzione dell'importo della tariffa producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione, se la relativa richiesta è presentata entro i termini indicati, o dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo della tariffa producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.
7. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro i termini indicati, o dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine, tranne nei casi in cui venga dimostrata, la doppia iscrizione per il medesimo immobile o venga presentata documentazione comprovante la chiusura delle utenze e/o la risoluzione del contratto d'affitto.
8. Nel caso in cui detta richiesta di cessazione dovesse pervenire in ritardo sarà dovuta la maggiorazione di cui all'art. 24.
9. La cessazione dell'utenza sottintende la restituzione di tutti i contenitori a suo tempo forniti, previo idoneo lavaggio, fatto salvo il caso di trasferimento in altro Comune gestito dal Gestore per il quale lo stesso effettua lo sportello e sia attivo il medesimo modello di raccolta. Nel caso di mancata restituzione verrà applicata la maggiorazione prevista all'art. 24.
10. La restituzione dei contenitori con un codice identificativo diverso da quello risultante dalle banche dati del Gestore è permessa, nel caso in cui risulti impossibile rintracciare l'utenza alla quale siano effettivamente in uso tali contenitori o sia impossibile effettuare lo scambio degli stessi.

Articolo 7 Categorie d'utenza e loro classificazione

1. La tariffa puntuale corrispettiva è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
2. Sono classificate tra le utenze domestiche:
 - a) le abitazioni di abituale dimora del soggetto obbligato e dei suoi familiari, così come iscritti all'Anagrafe della popolazione residente del Comune; altresì devono essere considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 180 giorni;
 - b) le abitazioni "a disposizione" detenute da soggetti che hanno stabilito altrove la propria residenza anagrafica, nonché le abitazioni secondarie di soggetti residenti nel Comune, le abitazioni di soggetti iscritti all'AIRE e le abitazioni occupate/detenute da un unico soggetto che abbia la dimora abituale in altro Comune; le stesse non dovranno essere oggetto di locazione e/o utilizzo;
3. Sono classificate tra le utenze non domestiche quelle attività previste dal DPR. 158/1999 e successivamente modificata dal D. Lgs. 116/2006.
4. Alle attività non domestiche non esplicitamente indicate nelle categorie come sopra illustrato, viene attribuita la classe che presenta con esse maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e conseguentemente della potenzialità di produzione di rifiuti.
5. La classificazione viene effettuata con riferimento a:
 - atto di autorizzazione all'esercizio dell'attività rilasciato dagli organi competenti anche considerando le diverse unità locali;

- codice ATECO adottato dall'ISTAT relativo all'attività principale presente in visura camerale, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 11;
 - ordine di appartenenza nel caso di attività professionale;
 - diverso utilizzo delle aree considerate secondo criteri oggettivi e documentali (destinazione secondaria in visura camerale, contratti di locazione o altro).
6. I locali e le aree a destinazione non domestica si considerano produttivi di rifiuti e pertanto soggetti a tariffa se in possesso dei presupposti per l'esercizio dell'attività (autorizzazione, licenze, etc.) o se di fatto la stessa viene esercitata.
 7. L'appartenenza ad una specifica categoria dei locali o aree scoperte imponibili si stabilisce con riguardo alla destinazione funzionale complessiva e non dei singoli locali, salvo nei casi previsti all'art. 11.
 8. La separazione fisica e spaziale dei locali o aree scoperte relative a diverse unità immobiliari comporta la commisurazione e quindi la tariffazione separata di questi con conseguente applicazione della tariffa corrispondente alla classificazione basata sull'uso specifico cui i locali e le aree sono adibite, anche se occupate dallo stesso soggetto per l'esercizio dell'attività da esso esercitata.

Articolo 8 Determinazione della tariffa

1. La tariffa per singola categoria, le volumetrie minime e tutti gli elementi sono definiti annualmente con deliberazione da adottare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione ed ha effetto dal 1° gennaio di ogni esercizio, se non diversamente stabilito, secondo l'iter regolatorio e fatte salve le diverse disposizioni legislative.
2. La tariffa è determinata in modo da garantire la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
3. In base al modello gestionale ed organizzativo per la gestione integrata del ciclo dei rifiuti adottato ed al relativo modello di calcolo, per le utenze domestiche la superficie non rientra direttamente nel calcolo della tariffa puntuale corrispettiva se non per la collocazione delle stesse in fasce dimensionali definite.
4. La tariffa puntuale corrispettiva è composta da:
 - a) QUOTA FISSA determinata in funzione dei componenti essenziali del costo del servizio con particolare riferimento ai costi di investimento e relativi ammortamenti;
 - b) QUOTA VARIABILE rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità di erogazione del servizio e all'entità dei costi di gestione.
5. Determinazione della tariffa puntuale corrispettiva: UTENZE DOMESTICHE
 - a) Componente fissa:
E' determinata per scaglioni dimensionali, sulla base dei costi fissi attribuiti alle utenze domestiche e ripartiti secondo un coefficiente di adattamento dimensionale di cui al comma 3;
 - b) Componente variabile composta da:
 1. Quota suddivisa in funzione del numero degli occupanti l'abitazione e determinata tenendo conto della potenzialità di produzione delle frazioni differenziate per nucleo familiare sulla base delle quantità e qualità medie di rifiuti prodotti.
 2. Quota volumetrica calcolata sulla base dei costi del ciclo indifferenziato dei rifiuti che a sua volta si suddivide in:
 - 2.1 Quota minima corrispondente al numero medio di sacchetti del secco residuo conferiti dalla singola utenza calcolato su un numero minimo (obbligatorio) fissato su base annua per il conferimento di detto rifiuto.
 - 2.2 Quota aggiuntiva alla minima determinata in funzione delle eventuali forniture supplementari di sacchetti richieste dalla singola utenza

3. Quota annua addebitata agli utenti fruitori del servizio di raccolta e trattamento della frazione organica in funzione del numero delle attrezzature in dotazione. Non sono tenute al pagamento di detto importo le sole utenze che praticano il corretto compostaggio domestico o di comunità nel rispetto delle vigenti disposizioni.
6. Determinazione della tariffa puntuale corrispettiva: UTENZE NON DOMESTICHE
 - a) Componente fissa:

Componente determinata in funzione della superficie e della categoria economica e/o della destinazione d'uso dei locali, in relazione alla suscettibilità a produrre rifiuti urbani.
 - b) Componente variabile composta da:
 1. Quota volumetrica calcolata sulla base dei costi del ciclo indifferenziato dei rifiuti che a sua volta si suddivide in:
 - 1.1 Quota minima corrispondente al numero medio di sacchetti del secco residuo conferiti dalla singola utenza calcolando un numero minimo obbligatorio fissato su base annua per il conferimento di detto rifiuto; i predetti volumi minimi trovano applicazione anche alle utenze eventualmente sprovviste delle apposite attrezzature distribuite dal Gestore e/o a disposizione di ogni utenza;
 - 1.2 Quota aggiuntiva alla minima determinata in funzione delle eventuali forniture supplementari di sacchetti richieste dalla singola utenza;
 - 1.3 Importo annuo addebitato in funzione dei servizi supplementari erogati su richiesta dell'utente indicati ai successivi commi 7 e per le tipologie di rifiuti elencati nell'allegato L-quater del D. Lgs. 152/2006 per le utenze la cui attività è contemplata nell'allegato L-quinquies del medesimo decreto.
7. Gli importi per i servizi supplementari richiesti dall'utenza sono calcolati in riferimento alle tariffe unitarie stabilite annualmente per ciascuna tipologia di conferimento, in sede di determinazione delle tariffe e indicati in mappa tariffaria.
8. Secondo quanto previsto dal Regolamento Comunale di gestione dei rifiuti, è istituito un servizio integrativo di raccolta porta a porta dei pannolini/pannoloni/traverse salvaletto e attrezzature per stomatizzazione, conferibili esclusivamente con le attrezzature fornite dal Gestore. L'utente può chiedere l'attivazione del servizio e la successiva sospensione quando non più necessario, tramite gli appositi moduli predisposti dal Gestore.
9. Per i servizi porta a porta supplementari e per la gestione dei rifiuti in occasione di manifestazioni ed eventi di cui all'art. 16, saranno stabilite tariffe speciali per singola tipologia di servizio, tenendo conto dei costi direttamente riferibili al singolo servizio.

Il prezzario sarà parte integrante della tariffa di cui al comma 1).

TITOLO III APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PUNTUALE CORRISPETTIVA

Articolo 9 Soggetti passivi

1. La tariffa puntuale corrispettiva è dovuta dai soggetti di cui ai presupposti indicati all'art. 5 del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti/conviventi del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno parimenti uso.
2. Il condominio beneficiario di servizi extra a disposizione delle grandi utenze, viene individuato quale intestatario della fattura per detti servizi previa stipula di apposita convenzione con il Gestore. Detta convenzione può essere attivata anche per lo smaltimento dei rifiuti prodotti nelle parti comuni condominiali addebitando la sola componente variabile determinata in funzione delle forniture richieste.
3. Nel caso di centri commerciali integrati o complessi commerciali il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa puntuale corrispettiva dovuta sia per le aree di uso comune che per i locali e aree in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori.
4. Nel caso di locali in multiproprietà il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per quelli in uso esclusivo ai singoli occupanti o conduttori.
5. Per i locali e le aree destinate ad attività ricettive-alberghiere o forme analoghe (residence, affittacamere e simili) la tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività.
6. In caso di locazione ad inquilini occasionali e comunque per un periodo inferiore a 180 giorni, ovvero l'immobile sia locato per un periodo stagionale ad un inquilino non residente nel comune, l'obbligo di corrispondere la tariffa rimane in capo al proprietario.
7. Il soggetto passivo è responsabile, secondo le norme sulla custodia, della sottrazione, perdita, distruzione o danneggiamento del materiale fornitogli, necessario per la raccolta del rifiuto. Nei casi sopracitati il Gestore provvederà alla sostituzione del contenitore previo ritiro di quello precedentemente assegnato/codificato. È tenuto inoltre, ad effettuare un'ordinaria pulizia al fine di garantire l'igiene e il decoro del materiale.

Articolo 10 Locali e aree oggetto della tariffa puntuale corrispettiva

1. Costituiscono oggetto per l'applicazione della tariffa puntuale corrispettiva tutti i locali, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata al suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.
2. Si considerano come aree scoperte quelle destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di un'attività quali ad esempio dancing e cinema all'aperto, ecc..
3. La tariffa è dovuta anche per i locali e le aree non utilizzati purché predisposti all'uso, salvo quanto previsto dal presente regolamento.
4. L'attivazione anche di uno solo dei servizi pubblici a rete viene considerato sufficiente per l'applicazione della tariffa salvo quanto previsto dall'art. 12 comma 2.

Articolo 11 Superficie di riferimento per definizione fasce dimensionali

1. La superficie di riferimento è misurata, per i locali, al netto dei muri interni ed esterni e, per le aree scoperte che non costituiscono accessorio o pertinenza di altra unità immobiliare, sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese. Nel calcolare le superfici, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 vanno trascurate, mentre quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.
2. Per le utenze domestiche la superficie è necessaria al solo fine dell'individuazione dello scaglione dimensionale di appartenenza di cui all'art. 8 comma 5.

3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica o professionale, la tariffa dovrà essere conteggiata distinguendo la superficie destinata all'attività e quella ad uso abitativo.
Qualora non siano distinguibili i locali destinati all'attività da quelli ad uso domestico viene applicata la tariffa relativa all'uso prevalente.
4. Per le attività di produzione e per le attività artigianali diverse dalla tipologia denominata "botteghe" di cui all'allegato L-quinquies del D. Lgs. 152/2006 si considera la superficie relativa ai soli locali destinati a uffici, esposizioni, mense, spacci, bar e locali a servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico, ove si generano rifiuti speciali di cui all'allegato L-quater del D. Lgs. 152/2006.
5. Per le attività di seguito elencate, per le quali risulta difficile determinare le zone nelle quali si producono rifiuti speciali, in quanto le operazioni che determinano la produzione di tali rifiuti non sono esattamente localizzate, la superficie imponibile, verrà calcolata in modo forfetario applicando le seguenti percentuali calcolate sulla superficie promiscua:

Tipo Attività	%
Ambulatori medici e dentisti, laboratori radiologici e odontotecnici e laboratori di analisi	65
Lavanderie e tintorie non industriali,	75
Officine meccaniche per riparazione veicoli,	55
Elettrauto e gommisti	60
Falegnamerie, officine carpenterie, tornerie	55
Tappezzerie, laboratori sartoriali	50
Tipografie, laboratori incisioni	65
Caseifici e cantine vinicole	30
Laboratori fotografici ed eliografici	70

Resta inteso che si applicherà il criterio di analogia per le attività, comunque generatrici di produzione promiscua di rifiuti, non esplicitamente regolamentate.

6. Non si considerano i locali ove si formano esclusivamente rifiuti speciali, alla gestione dei quali, sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti; di un tanto dovrà essere fornita opportuna documentazione (Es.: fatture, formulari, ecc.).

Articolo 12 Esclusione oggettiva dalla tariffa puntuale corrispettiva

1. Non sono assoggettati alla tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti urbani per loro natura, per il particolare uso a cui sono stabilmente adibiti o per esclusione normativa.
2. Sono pertanto esclusi, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:
 - I locali e le aree inutilizzate purché non adibite ad alcun uso come le unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e non allacciate a servizi pubblici di rete; oppure, in caso di mancato esercizio di attività commerciali, professionali, produttive per sospensione o revoca della licenza, fallimento, purché gli stessi non siano utilizzati ad altro scopo;
 - I locali non agibili, inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o aventi altezza massima non superiore a mt. 2,00;
 - Le unità abitative non occupate a seguito del ricovero dell'unico proprietario, che abbia trasferito o meno la propria residenza anagrafica in istituti di cura, centri residenziali per anziani e simili. L'esclusione trova applicazione a condizione che l'abitazione non risulti, locata, concessa in comodato o in uso gratuito o comunque a qualsiasi titolo occupata/adibita;

- Le aree relative a utenze non domestiche adibite a viabilità interna e a parcheggio a favore di dipendenti e clienti;
- Le centrali termiche e locali riservati a impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, vani scale, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si abbia di regola presenza umana;
- I locali e le aree degli impianti sportivi riservate, di norma, al solo esercizio di attività agonistico-sportiva comprese le aree di tribuna;
- I locali adibiti ad uso agricolo esclusivo, per la conservazione dei prodotti, ricovero del bestiame, accatastamento legname, deposito di fieno e custodia degli attrezzi, con esclusione dei locali di produzione di rifiuti urbani secondo l'allegato L-quater del D. Lgs. 152/2006, le cui utenze abbiano optato volontariamente per il servizio pubblico;
- I locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi e riconosciuti dallo Stato;
- I locali soggetti a lavori di ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria, che ne rendano impossibile l'utilizzo. L'esclusione sarà valida qualora i lavori siano debitamente documentati con gli estremi dei titoli edilizi quali ad esempio:
 - a) concessione e/o autorizzazione e/comunicazione comunale;
 - b) dichiarazione d'inizio e fine lavori.
 L'esclusione verrà riconosciuta solo per il periodo di durata effettiva dei lavori e decorre dalla data di presentazione della domanda.
- I locali "al grezzo" purché completamente vuoti ed in disuso, anche se con utenza elettrica allacciata;

Articolo 13 Agevolazioni e Riduzioni – Variazioni componenti per la determinazione della tariffa

1. Per le unità, così come individuate all'art. 7 comma 2 punto b) (abitazioni a disposizione) viene applicata:
 - a) componente fissa;
 - b) componente variabile nella misura di 1 occupante;
 - c) volume minimo per la raccolta della frazione secca così come deliberato in sede di approvazione delle tariffe;
 - d) componente per l'organico come previsto all'art. 8 comma 5 punto 3.
2. Per le unità abitative occupate il cui nucleo familiare comprenda un soggetto ricoverato in istituto di cura, centri residenziali per anziani e simili per più di sei mesi all'anno e non abbia trasferito la propria residenza, nel calcolo della tariffa la persona assente non verrà considerata. Lo stesso criterio verrà adottato in caso di trasferimento temporaneo in altro Comune per motivi di lavoro o di studio. La richiesta ha validità dal giorno della presentazione e va comprovata attraverso idonea documentazione attestante la stabile domiciliazione presso altro luogo; è necessario dimostrare l'occupazione di un immobile in altro Comune; è facoltà del Gestore richiedere, inoltre, ulteriore documentazione attestante la stabile domiciliazione presso altro Comune. La richiesta deve essere rinnovata annualmente.
3. Sono esclusi dal pagamento del canone della frazione organica le sole utenze domestiche, che svolgono un completo compostaggio della frazione umida sia con cumulo all'aperto sia con bio - composter, nel rispetto dei vigenti regolamenti comunali e di igiene e sanità. L'esenzione viene riconosciuta contestualmente alla restituzione dell'eventuale kit precedentemente fornito per il conferimento a servizio pubblico di tale frazione esclusivamente alle utenze che sottoscrivono l'impegno al compostaggio domestico, anche utilizzando un unico composter/concimaia di comunità; in quest'ultimo caso l'impegno deve essere sottoscritto da tutte le utenze coinvolte.

4. Per i locali e le aree scoperte adibite ad attività stagionali (occupazione o detenzione non continuativa, ma ricorrente e non superiore a sei mesi, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività oppure da altra idonea documentazione) verrà considerata la percentuale di incidenza dei mesi di effettiva attività su base annua.
5. Per le attività di agriturismo, considerato il rapporto di connessione e complementarietà dell'agriturismo rispetto all'attività agricola, qualora l'utenza abbia aderito volontariamente al servizio pubblico, viene applicata la tariffa prevista per l'attività alberghiera e/o ristorazione con i seguenti correttivi:
 - 20% sulla componente fissa della tariffa di cui all'art. 8 comma 6 lett. a);
 - la tariffa è applicata tenendo conto delle giornate di effettiva apertura nell'arco dell'anno solare, a condizione che complessivamente siano inferiori a 183 giorni;
6. Per le aree scoperte aggiuntive utilizzate dalle utenze non domestiche, per lo svolgimento della propria attività, solo per alcuni mesi dell'anno viene applicata la tariffa pari alla percentuale di incidenza dei mesi di effettiva attività su base annua.
7. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali, nei limiti previsti dalle legislazioni in materia, o per imprevedibili impedimenti organizzativi, derivati da eventi estranei alla responsabilità del Gestore, non comporta esonero o riduzione della tariffa.
8. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, l'utente può provvedere a proprie spese allo svolgimento del servizio, nel rispetto delle normative relative, avendo diritto alla restituzione della quota di tariffa relativa al periodo di interruzione del servizio, previa la documentazione della spesa sostenuta.
9. Per poter fruire delle agevolazioni indicate nel presente articolo nei commi 3, 4, 5, 6 e 7 è necessario presentare al Gestore apposita dichiarazione su modelli predisposti dallo stesso; per l'agevolazione di cui al comma 8 l'utenza non domestica dovrà presentare idonea documentazione comprovante l'avvenuto avvio al recupero (copie dei formulari).

Articolo 14 Condizioni di esenzione o riduzione della tariffa, con sostituzione, nel pagamento al Gestore, da parte del Comune

1. Il pagamento della tariffa da parte del Comune, in sostituzione dell'utenza, può avvenire, nelle seguenti fattispecie per:
 - a) i locali di residenza occupati da persone assistite economicamente dal Comune previa segnalazione del Servizio Sociale.

L'esenzione può essere concessa ad utenti che si trovino in particolari condizioni socio economiche e che siano in carico al servizio sociale del Comune.

L'istanza va inoltrata all'ufficio tributi, su impulso e segnalazione del Servizio Socio Assistenziale in qualunque periodo dell'anno. Il beneficio ha validità annuale (dall'01/01 al 31/12).

Il rinnovo dell'esenzione comporta l'avvio di una nuova istanza e va presentata entro il 31 gennaio di ogni anno.

Comporta la decadenza del beneficio e l'impossibilità all'applicazione del beneficio, non aver pagato le fatture relative ad annualità precedenti.

In sede di prima applicazione l'istanza di rinnovo va presentata entro il 30.06.2022.
 - b) i locali e aree utilizzati dalle imprese e cooperative sociali di cui al D. Lgs. n. 117/2017 "Codice del Terzo Settore", che svolgano attività di impresa e che abbiano valenza socio-assistenziale, nella misura massima del 50% dell'importo complessivo

La riduzione viene concesso su istanza dell'utenza all'atto di iscrizione alla tariffa puntuale corrispettiva.

A decorre dall'anno 2016 la percentuale di riduzione è confermata nella misura del 30%.

c) i locali e aree a disposizione delle istituzioni scolastiche pubbliche.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 33/bis della L. 31/2008 il costo viene posto a carico del Comune.

d) i locali e aree occupati o detenuti da utenze, a favore delle quali il Comune si avvalga della facoltà di prevedere agevolazioni e/o esenzioni sia parziale sia totali.

Sono previste le seguenti agevolazioni per le utenze:

1. NON DOMESTICHE:

Viene riconosciuta una riduzione della tariffa puntuale corrispettiva per le utenze che, all'atto dell'iscrizione posseggono i seguenti requisiti:

- deve trattarsi di nuova attività (non di semplice cambio di ragione sociale);
- non deve avere carattere stagionale e/o temporaneo.

Per beneficiare della riduzione l'istanza al Gestore va presentata contestualmente all'iscrizione.

Dall'anno 2022 la riduzione viene determinata nel seguente modo:

- primo anno 50%
- secondo anno 30%
- terzo anno 20%

2. DOMESTICHE:

E' riconosciuta la riduzione della tariffa puntuale corrispettiva per le utenze che presentano istanza al Comune ed il cui nucleo familiare possiede un ISEE (ordinario o corrente)

- pari o inferiore a € 1.000,00 100% di riduzione;
- da € 1.000,01 a € 1.500,00 50% di riduzione;

L'istanza va inoltrata all'ufficio tributi in qualunque periodo dell'anno per le nuove utenze, mentre, nel caso di rinnovo entro il termine del 31 gennaio di ciascun anno.

Il beneficio ha validità annuale (dall'01/01 al 31/12).

Le riduzioni di cui al presente comma potranno essere revocate con conseguente recupero della tariffa qualora in sede di accertamento si riscontri il mancato rispetto dei requisiti richiesti.

In sede di prima applicazione l'istanza di rinnovo va presentata entro il 30.06.2022.

e) Utenti che aderiscono a iniziative e/o campagne comunali, regionali o nazionali che promuovono comportamenti o misure virtuose ai fini della riduzione degli impatti negativi sull'ambiente

E' demandata alla Giunta comunale la possibilità di prevedere la riduzione fino al 50% della tariffa puntuale corrispettiva per specifiche iniziative e/o campagne comunali, regionali o nazionali, patrocinate dal Comune e non aventi scopo di lucro, che attuano comportamenti o misure virtuose (da documentare preventivamente e successivamente in modo puntuale) ai fini della riduzione degli impatti negativi sull'ambiente.

2. Nel caso di accoglimento dell'istanza da parte del Comune, quest'ultimo comunica tempestivamente al Gestore tutte le informazioni utili al calcolo della tariffa e alla successiva fatturazione nei confronti del Comune il quale si sostituirà all'utenza nel pagamento provvedendo alla copertura finanziaria con apposito fondo all'uopo costituito nel proprio bilancio.

3. Ai sensi dell'art. 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come modificato dall'art. 17 della legge 19 agosto 2016, n. 166, il Comune riconoscere una riduzione alle utenze non domestiche, produttrici di rifiuti, relative ad attività economiche che producono o distribuiscono beni alimentari e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente tramite associazioni assistenziali o di volontariato iscritte regolarmente negli elenchi o registri pubblici, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale.

La riduzione viene applicata con una percentuale sulla tariffa fissa in modo proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione.

La cessione gratuita delle eccedenze alimentari avviene nel rispetto delle finalità di cui all'art. 1 della L. 166/2016 e delle modalità di cessione gratuita di cui agli artt. 3-4-5 della medesima legge.

Per eccedenze alimentari si intendono i prodotti definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera c) della L. 166 del 19 agosto 2016.

Le percentuali di riduzione riconosciute sulla tariffa fissa sono così determinate:

Beni alimentari destinati al consumo umano	% di riduzione sulla tariffa fissa
Quantitativo tra 250 kg e 499 kg	6,00%
Quantitativo tra 500 kg e 999 kg	10,00%
Quantitativi superiori 1000 kg	12,00%
Beni alimentari destinati all'alimentazione animale	
Quantitativo tra 250kg e 499 kg	2,00%
Quantitativo tra 500 kg e 999 kg	3,00%
Quantitativi superiori 1000 kg	5,00%

Le riduzioni tra beni destinati al consumo umano e all'alimentazione animale sono cumulabili nella misura massima del 12%

La riduzione è concessa a condizione che l'interessato, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello nel quale le donazioni sono state effettuate, presenti al gestore apposita istanza con la quale si dimostri l'avvenuta cessione gratuita delle eccedenze alimentari corredandola dei documenti attestanti la cessione (ddt o equivalente), le caratteristiche e la quantità dei beni e una dichiarazione sostitutiva del beneficiario che attesta di avere ricevuto quanto indicato nei documenti di consegna.

Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma sono posti a carico del bilancio comunale, nei limiti determinati dallo stesso.

Articolo 15 Tariffa giornaliera

1. La tariffa giornaliera è ricompresa nel Regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Articolo 16 Manifestazioni ed eventi

1. Per le occupazioni o conduzioni di impianti sportivi e/o di aree e locali pubblici in presenza di eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali, la cui relativa produzione di rifiuti è particolare e variabile, in quanto è variabile il numero delle manifestazioni in corso d'anno, ovvero risultando la quantità dei rifiuti prodotti variabile in ragione del numero dei partecipanti, lo svolgimento del servizio è effettuato sulla base di specifiche convenzioni tra il promotore delle manifestazioni e/o il gestore dell'impianto e il Gestore del ciclo integrato dei rifiuti; la tariffa è assorbita da quanto previsto da dette convenzioni.
2. La tariffa è applicata, in relazione ai costi effettivamente sostenuti dal gestore, sulla base del prezzario di cui all'art. 8 comma 9.
3. In mancanza di stipula della convenzione, la tariffa è comunque applicata secondo i criteri di cui ai commi precedenti.
4. Nel caso di importanti e rilevanti eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali il soggetto gestore si riserva di concordare un particolare servizio con prezzi da definire sulla base delle specifiche esigenze.

TITOLO IV COMUNICAZIONE – CONTROLLO - RISCOSSIONE

Articolo 17 Comunicazioni

1. I soggetti tenuti al pagamento della tariffa hanno l'obbligo di comunicare al Gestore l'inizio, la variazione e la cessazione dell'occupazione o conduzione di locali ed aree, entro 90 (novanta) giorni successivi al loro verificarsi mediante la compilazione di appositi moduli predisposti dal Gestore e dallo stesso messi a disposizione degli utenti. Contestualmente all'attivazione dell'utenza vengono assegnate tutte le attrezzature necessarie al fine del corretto conferimento di tutte le frazioni di rifiuto al servizio pubblico.
2. Nel caso di utenze non domestiche, all'atto dell'iscrizione si dovrà documentare l'avvio dell'attività.
3. La comunicazione, presentata presso lo sportello del Gestore da uno dei coobbligati, dal rappresentante legale o negoziale o da loro incaricati muniti di apposita delega, deve essere sottoscritta con firma leggibile; della stessa viene rilasciata copia e/o ricevuta.
4. La presentazione può essere effettuata anche a mezzo raccomandata postale A.R., fax, posta elettronica. In caso di trasmissione a mezzo posta con raccomandata postale A.R. varrà come data di presentazione la data del timbro postale di partenza.
5. Gli eredi solidalmente obbligati che continuano a possedere, occupare o detenere i locali già assoggettati a tariffa sono tenuti a comunicare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi di novità. In caso di mancata comunicazione, la variazione dell'intestatario dell'utenza verrà effettuata d'ufficio qualora vi siano elementi certi che lo consentano, come nel caso di familiari conviventi.
6. La comunicazione ha effetto dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione e/o detenzione, e fino alla data in cui è cessata l'utenza. Essa sarà ritenuta efficace anche per gli anni successivi, qualora le condizioni degli elementi costituenti ~~la~~ rimangono invariati. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione intervenuta, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti, la variazione riguardi soltanto il numero degli occupanti appartenenti allo stesso stato di famiglia.
7. Nel caso in cui nella stessa abitazione risiedano persone non appartenenti allo stesso nucleo familiare (ad esempio badanti, domestici, personale di compagnia e/o assistenza) qualora quest'ultime si trasferiscano pur rimanendo iscritte negli archivi anagrafici, per i tempi necessari per la dichiarazione di irreperibilità, l'intestatario può presentare dichiarazione di variazione con la quale comunica il trasferimento della persona. La variazione decorre dal giorno successivo alla presentazione della dichiarazione.
8. Nel caso di avvio alla pratica di compostaggio domestico dovrà essere effettuata apposita comunicazione unitamente alla restituzione del kit dell'umido a suo tempo fornito e da tale data verrà applicato quanto previsto dall'art. 13 comma 3.
9. Le comunicazioni di cui all'art. 13 comma 2 dovranno pervenire al Gestore entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno pena la decadenza e/o il non riconoscimento delle riduzioni richieste.
10. Il Comune trasmette al Gestore, con cadenza mensile o diversamente concordata, elenchi contenenti tutti i seguenti dati necessari al calcolo tariffario e più precisamente:
 - a) variazione intervenuta relativamente alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio; sulla scorta delle comunicazioni ricevute il Gestore provvederà ad aggiornare i propri archivi, solo ai fini delle rettifiche della composizione del nucleo familiare, delle convivenze e coabitazione e se ritenuto necessario alla voltura a nome di un coabitante;
 - b) situazione anagrafica residenti riepilogativa, come da tracciato file indicato dal Gestore;
 - c) rilascio di licenza all'esercizio di attività, di variazione di autorizzazione e di provvedimenti diversi rilasciati per l'uso di locali ed aree;
 - d) rilascio di autorizzazioni all'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

- e) rilascio di certificati di abitabilità e di agibilità;
 - f) rilascio di comunicazione di cessione di fabbricato.
11. L'Ufficio Anagrafe e l'Ufficio Commercio e Attività produttive, all'atto del perfezionamento delle pratiche di competenza, devono informare i cittadini della necessità di effettuare le comunicazioni al Gestore ai fini dell'applicazione della tariffa puntuale corrispettiva;
 12. Le diverse modalità di trasmissione degli elenchi sopraindicati verranno concordate tra il Gestore e il Comune in base alle reciproche procedure gestionali-operative.

Articolo 18 Comunicazione di fruizione del servizio da parte delle utenze non domestiche

1. In riferimento all'art. 238 comma 10 del D. Lgs. 152/2006, le utenze non domestiche qualificate nell'Allegato L-quinquies del medesimo decreto che producono rifiuti urbani di cui all'Allegato L-quater, possono scegliere se conferire i rifiuti urbani destinati al recupero al servizio pubblico oppure avvalersi di un soggetto privato autorizzato.
2. Tutte le utenze non domestiche che si avvalgono di operatori al di fuori del Gestore e produttrici di rifiuti urbani devono comunicare tale scelta, entro il 30 giugno per l'anno successivo (DL 41 del 22/03/2021 convertito in L. 69/2021) inviando apposito modulo predisposto dal Gestore. La decorrenza della scelta è fissata al 1 gennaio dell'anno successivo.
3. Nel caso non pervenga alcuna comunicazione, si considera che l'utenza non domestica intenda mantenere invariata l'ultima scelta operata negli anni precedenti o in mancanza anche di quest'ultima di mantenere invariata la posizione esistente.
4. Nell'ipotesi di scelta del soggetto privato, le utenze devono dimostrare che i rifiuti siano stati avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua tale attività comunicando i quantitativi della raccolta dei rifiuti entro il 31 gennaio o comunque seguendo le norme regolatorie del settore ambiente, su modello predisposto dal Gestore ed eventualmente corredata da altra documentazione necessaria a completare la comunicazione. Nel caso in cui la documentazione non dovesse pervenire, il Gestore ha la facoltà di applicare le tariffe previste per la fruizione dei servizi potenzialmente erogati.
5. Anche in collaborazione con gli Enti legittimati (ARPA, CCIAA, ecc), il Gestore ha la facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte.

Articolo 19 Attività di controllo

1. Il Gestore provvede a porre in essere direttamente o tramite autorità/organismi competenti, le opportune per controllare quanto dichiarato dagli utenti e per l'individuazione di tutti i soggetti passivi.
2. L'attività di controllo riguarda la verifica sull'omessa dichiarazione di inizio, cessazione o variazione dei dati, sulla dichiarazione non veritiera, inesatta o incompleta.
3. Al fine di porre in essere l'attività di controllo, il Gestore può avvalersi dei seguenti strumenti:
 - a. utilizzo di atti e banche dati legittimamente in possesso del Comune e, previ accordi e intese, degli enti erogatori dei servizi a rete;
 - b. richiesta a uffici pubblici o ad enti pubblici, anche economici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli utenti.
4. Per le attività connesse al controllo sull'applicazione della tariffa puntuale corrispettiva, relativamente all'incompleta comunicazione, il Gestore ha la facoltà di rivolgere agli utenti e ai proprietari dei locali e aree, se diversi dagli occupanti e detentori, motivato invito a esibire o trasmettere atti e documenti (ad esempio atti e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio, contratti di fornitura di servizi), a comparire di persona per fornire chiarimenti e a rispondere a questionari relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti.

5. In caso di mancato riscontro all'invito di cui al comma precedente e in caso di omessa e infedele dichiarazione, il Gestore invia apposita comunicazione formale a mezzo raccomandata A.R. ovvero PEC con la richiesta ai soggetti interessati di regolarizzare la propria utenza entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa. L'utente può fornire al Gestore, entro tale termine, nuovi elementi che, qualora ritenuti idonei, comportano l'annullamento o la rettifica della richiesta. Concluso il procedimento, tale missiva assume valore di dichiarazione dell'utente ai fini della riscossione delle somme derivanti dall'obbligazione tariffaria.
6. Decorso il termine assegnato per la regolarizzazione, in caso di assenza di comunicazioni utili alla risoluzione della pratica di controllo anche a richiesta formale, il Gestore può intervenire d'ufficio ad attivare, variare e/o cessare gli elementi che determinano la composizione della tariffa se le modificazioni sono documentate e rilevate direttamente presso l'anagrafe comunale o presso altri registri tenuti da enti pubblici commerciali, enti di categoria o altri enti.
Inoltre il Gestore può provvedere ad emettere la relativa fattura sulla base degli elementi in suo possesso. indicati nella comunicazione inviata.
7. Rimane inteso che in caso di mancata collaborazione degli utenti o di altro impedimento alla diretta rilevazione, la verifica o il controllo e il successivo recupero delle eventuali maggiori somme verrà effettuato sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'articolo 2729 del Codice Civile.

Articolo 20 Fatturazione e riscossione ordinaria

1. Il Gestore in riferimento alle norme legislative e regolatorie dell'ARERA e alle indicazioni dell'ETC (Ente Territorialmente Competente), emette e invia la documentazione di fatturazione.
2. Il Gestore incassa le somme dovute a titolo di tariffa puntuale corrispettiva su propri conti, inviando almeno ogni sei mesi, alle singole utenze, le fatture che specificano le somme dovute (acconto, saldo, conguaglio).
3. Ai fini della trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti, il Gestore provvede a trasmettere alle utenze i dati e le informazioni previsti dalle disposizioni contenute nel TITR (Testo Integrato Trasparenza per i Rifiuti).
4. Il pagamento delle fatture, previsto ai sensi del D. Lgs. n. 179/2016 e del D. Lgs. 217/2017, è attuato tramite il sistema "pagoPA" oppure attraverso l'autorizzazione permanente di addebito in conto corrente (SEPA) ed eccezionalmente tramite altre forme di pagamento da concordare preventivamente tra utente e Gestore, comunque ammesse dalla normativa.
5. La tariffa puntuale corrispettiva è assoggettata al tributo dovuto per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/92 nella misura percentuale deliberata dalla Regione oltre che all'IVA prevista ai sensi del D.P.R. 633/72.
6. Decorso 30 giorni dalla scadenza originaria della fattura, il Gestore provvederà ad inviare comunicazione di sollecito bonario.
7. In caso di mancato pagamento anche decorso tale termine, il Gestore invierà avviso di messa in mora a mezzo raccomandata A.R. o PEC, comunicando che verranno garantiti i soli servizi per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente secondo le modalità previste dal Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani, alla sezione "servizi essenziali".
8. In caso di mancato pagamento, entro la scadenza, degli avvisi di messa in mora e di ogni altro documento comprovante la liquidità ed esigibilità del credito, si darà seguito alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalla normativa vigente.

Articolo 21 Riscossione coattiva con avviso di accertamento esecutivo e ingiunzioni fiscali

1. Nel caso in cui – a seguito delle procedure di riscossione ordinaria – persista la morosità, ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, verrà notificato l'avviso di accertamento relativo all'entrata patrimoniale (tariffa puntuale corrispettiva) emesso dal Gestore. Tale avviso di accertamento deve contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del medesimo atto, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del D. Lgs. 150 del 01.09.2011. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del Soggetto che, procederà alla riscossione delle somme richieste e non pagate, anche ai fini dell'esecuzione forzata decorsi i sessanta giorni dal termine ultimo di pagamento.
2. Gli atti di accertamento notificati di cui al comma precedente acquistano efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla data della notifica dell'avviso finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, senza necessità di preventiva notifica della cartella di pagamento o dell'ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639 del 14 aprile 1910.
3. Sulla base di valutazioni di efficacia, efficienza, economicità del servizio, la riscossione coattiva può essere effettuata in forma diretta dal Gestore o mediante i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del D. Lgs. 446 del 1997, che si avvalgono delle norme di cui al titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Resta ferma, in ogni caso, la facoltà di procedere a riscossione coattiva secondo le ulteriori modalità e per il tramite degli ulteriori soggetti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. I costi di elaborazione e di notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore secondo le previsioni del dell'articolo 1 comma 803 della Legge 160/2019 e comunque della normativa tempo per tempo vigente.
5. La riscossione coattiva, fino all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 comma 792 della Legge 160/2019 (secondo il disposto dal comma 804 del medesimo articolo) o comunque di somme dovute escluse dall'applicazione del comma 792, sulla base di valutazioni di efficacia efficienza economicità del servizio, può essere effettuata con la procedura dell'ingiunzione di cui al RD 639/1910, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del DPR 602/73, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta in proprio dall'ente locale o è affidata ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del D. Lgs. n. 446/97.
- ~~6.~~ Su tutte le somme di qualunque natura, escluse le maggiorazioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto di cui al comma 1, ovvero dalla notifica di ingiunzione fiscale, fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale.
7. Il Gestore riconosce l'inesigibilità derivante dalle seguenti cause:
 - a) notifica di atto propedeutico non perfezionata, accertata sulla base delle risultanze anagrafiche;
 - b) notifica di titolo esecutivo non perfezionata, per irreperibilità accertata sulla base delle risultanze anagrafiche;
 - c) irreperibilità da Codice di procedura civile;
 - d) improcedibilità per mancanza di beni assoggettabili a misure cautelari ed esecutive;
 - e) inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva accertata dopo le misure cautelari;
 - f) inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva dopo infruttuoso tentativo di pignoramento presso terzi;
 - g) cancellazione della società di capitali tale da rendere irrecuperabile il credito;
 - h) insufficiente massa attiva da procedura concorsuale;
 - i) crediti prescritti;

- l) importo che comporta l'anti-economicità della procedura.
8. L'inesigibilità è corredata dal documento che riporta l'esito dell'indagine condotta sulla base delle informazioni relative alla situazione patrimoniale e reddituale del soggetto, acquisite dalle banche dati rese disponibili al soggetto procedente, ad esclusione del punto **m)**, per il quale si farà riferimento alla Circolare della Agenzia delle Entrate n. 26/E di data 1 agosto 2013.

Articolo 22 Dilazioni di pagamento

1. Le dilazioni di pagamento sono previste sia per la riscossione di un singolo documento non scaduto (dilazione ordinaria), sia per la riscossione del debito dovuto a documenti già scaduti (dilazione bonaria e dilazione tardiva).
2. Dilazione ordinaria: il Gestore garantisce la possibilità di applicare in osservanza alle norme emanate dall'ARERA nel TQRIF, la rateizzazione su singola fattura a seguito di specifica richiesta dall'utente da presentarsi entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione. Alla dilazione ordinaria non si applicano gli interessi per tardivo versamento né ulteriori costi amministrativi. La richiesta di rateizzazione, corredata da apposita dichiarazione, deve essere presentata in forma scritta e fatta pervenire al Gestore e, ai fini della decorrenza delle rate, deve essere dallo stesso autorizzata.
3. Dilazione bonaria: per le somme riferite a fatture scadute e non versate, richieste con solleciti di pagamento o avvisi di messa in mora, il Gestore, su specifica istanza, concede la dilazione di pagamento in base alle condizioni economiche dell'utente e indipendentemente dall'importo dovuto. Alla presente dilazione si applicano gli interessi per tardivo versamento ed eventuali ulteriori costi amministrativi.
4. Dilazione tardiva: per le somme riferite a fatture scadute e non versate, richieste con avvisi di accertamento esecutivo, può essere concessa dilazione di pagamento secondo quanto disposto dalla normativa di riferimento. Nell'istanza di dilazione, presentata al Gestore, deve essere dichiarata e dimostrata la temporanea condizione di difficoltà del debitore. Sull'importo dilazionato maturano gli interessi nella misura degli interessi per tardivo versamento a decorrere dalla scadenza accertata o determinata. Per quanto non disciplinato da questo comma si fa riferimento alle disposizioni di cui all'art. 1 commi dal 796 al 802 della L. 160/2019.

Articolo 23 Rimborsi e importo minimo di fatturazione e riscossione

1. Le modifiche che incidono sulla struttura della tariffa intervenute successivamente all'emissione della fattura, di norma sono rilevate ed eventualmente compensate nelle fatturazioni successive.
2. L'utente ha diritto alla restituzione delle somme versate in eccesso e di farsi stornare gli importi erroneamente addebitati, previa richiesta scritta entro i termini di prescrizione previsti e secondo le modalità indicate dal TQRIF.
3. Qualora le verifiche a seguito della richiesta scritta di rettifica evidenzino un importo a favore dell'utente, il Gestore procede ad accreditare l'importo senza ulteriori richieste da parte dell'utente, nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Autorità di Regolazione e riportati nella Carta della Qualità.

4. L'utente ha diritto alla restituzione delle somme versate in eccesso, facendone richiesta per iscritto entro il termine di prescrizione, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
5. Qualora le verifiche a seguito della richiesta scritta di rettifica evidenzino un credito a favore dell'utente, il Gestore procede ad accreditare l'importo erroneamente addebitato senza ulteriori richieste da parte dell'utente, nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Autorità di Regolazione e riportati nella Carta della Qualità.
6. Gli importi a debito o a credito per gli utenti avvengono nel rispetto della prescrizione del periodo di competenza. In caso di comunicazioni tardive da parte dell'utente, verranno comunque applicate le maggiorazioni previste dall'art. 24.
7. Nel caso in cui l'utenza risulti cessata, non si procede all'emissione della fattura e quindi alla richiesta di pagamento a debito per l'utente, qualora l'importo complessivo della fattura, comprensivo di iva, addizionale ed oneri accessori (imbustamento e spedizione) sia inferiore ad € 10,00 (euro dieci).
8. Non si procede alla riscossione di somme residue, a seguito di pagamento parziale di crediti posti in riscossione coattiva, se l'importo complessivo dovuto a titolo di oneri di riscossione, spese, interessi risulta inferiore ad Euro 12,00 (dodici/00).

Articolo 24 Maggiorazioni

1. L'inosservanza delle norme dettate dal presente Regolamento, fatte salve quelle previste da norme specifiche in materia ambientale, comporta l'applicazione delle seguenti maggiorazioni:

Tipologia	Importo €
Omessa dichiarazione di inizio/variazione/cessazione	30,00
Tardiva dichiarazione di inizio/variazione/cessazione	20,00
Mancata restituzione contenitore fino a 50 litri	10,00/cad.
Mancata restituzione contenitore da 60 a 360 litri	25,00/cad
Mancata restituzione contenitore di 1100 litri	200,00/cad.
Restituzione dei contenitori non puliti fino a lt. 50	6,00/cad.
Restituzione dei contenitori non puliti da 60 a 360 litri	15,00/cad
Restituzione dei contenitori non puliti di 1100 litri	40,00/cad
Mancata restituzione badge di accesso in centro di raccolta (solamente per le utenze non domestiche)	5,00/cad

2. In caso di omessa e/o tardiva comunicazione, che pregiudica il recupero da parte del Gestore di un maggior gettito tariffario, oltre alle sopracitate maggiorazioni, viene applicato l'interesse nella misura del saggio legale.
3. L'utenza non domestica in possesso di attrezzature per il conferimento della frazione secca ed organica, in caso di cessazione, deve garantire la pulizia e la disponibilità degli stessi per il ritiro a decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione. In caso contrario si applicherà una maggiorazione pari al 20% della quota variabile annua riferita al contenitore in oggetto.
4. Le maggiorazioni di cui al presente articolo sono cumulabili e applicate per ciascun evento in cui è stata commessa la violazione.

Articolo 25 Contenzioso

1. L'Autorità Giudiziaria Ordinaria è competente a decidere su ogni ricorso inerente l'applicazione della tariffa.

Articolo 26 Autotutela

1. Il Gestore può, in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposita determinazione motivata, annullare ovvero revisionare totalmente o parzialmente le precedenti determinazioni in ordine all'obbligo del pagamento della tariffa, avendone riconosciuto l'erroneità manifesta nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.
2. In pendenza del termine per ricorrere in giudizio o in ipotesi di giudizio instaurato e fino alla decisione di 1° grado, l'annullamento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:
 - a) grado di probabilità di soccombenza della società;
 - b) valore della lite;
 - c) costo della difesa;
 - e) costo derivante dalla gestione della pratica.
3. Qualora da tale analisi emerga l'inutilità di coltivare una lite il Gestore, dimostrata la sussistenza dell'interesse dello stesso, può esercitare il potere di autotutela ai sensi del comma 1.
4. Fatto salvo quanto previsto dagli art. 1965 e ss. del Codice civile il Gestore può disporre transazioni su crediti nei casi in cui vi sia timore fondato e documentato di insolvenza o di difficile riscossione.
5. Non si procede all'esercizio del potere di autotutela in caso di sentenza passata in giudicato favorevole al soggetto gestore.

Articolo 27 Referente

1. La Giunta comunale, con proprio provvedimento, nomina il funzionario responsabile della tariffa puntuale corrispettiva.
2. Al funzionario sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tariffa per quanto di competenza comunale.

Articolo 28 Tutela dei dati personali

1. L'acquisizione di informazioni relative ai contribuenti è un processo indispensabile per il pagamento della tariffa e per effettuare le relative elaborazioni statistiche.
2. Il trattamento dei dati come inteso dall'art. 4 del Regolamento UE 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e successive modifiche e integrazioni, viene effettuato dal Gestore della tariffa in qualità di Responsabile esterno del trattamento all'uopo nominato tramite atto di nomina ex art. 28 del Regolamento Ue 679/2016.
3. Il Comune provvede ad inviare ai soggetti di cui al comma 2 le banche dati inerenti agli archivi anagrafici e agli archivi tributi. Inoltre, ai sensi dell'art. 1 comma 791 della Legge 160/2019, previa autorizzazione da parte del Comune, il Gestore accede alle informazioni presenti nell'anagrafe tributaria.
4. La comunicazione e la diffusione dei dati hanno quale base giuridica di liceità l'art. 6 par. 1 lett. B-C-E del Regolamento Ue 679/2016 e successive modifiche e integrazioni.
5. Gli utenti vengono informati dei trattamenti connessi alla gestione del servizio tariffa puntuale corrispettiva mediante l'informativa al trattamento dati personali, redatta ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016, che il Gestore ha provveduto a pubblicare all'interno del proprio sito web.

Articolo 29 Norme transitorie e disposizioni finali

1. Il Gestore si impegna a predisporre forme tecniche di misurazione diretta delle produzioni di rifiuti per specifica utenza, per una determinazione della componente variabile sempre più rispondente all'effettiva produzione e forme tecniche di misurazione per le raccolte differenziate per utenze o per ambiti territoriali omogenei.

Articolo 30 Entrata in vigore e norme di rinvio

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 01 gennaio 2022.
2. Da tale data si intendono revocati i seguenti regolamenti:
 - Regolamento per l'applicazione della tariffa puntuale corrispettiva per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati (approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 43 del 3 agosto 2015
 - Regolamento di attuazione dei benefici sulla tariffa di igiene ambientale di cui al regolamento approvato con deliberazione consigliere n. 43 in data 03.08.2015 (approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 24 dell'11.05.2016)
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle norme generali che regolano la materia.